



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

procedura di concordato minore n. r.g. 2/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCI

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

visto il ricorso depositato da Miranda Marianna, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) 17/07/1980 ed ivi residente alla via Pace n. 92, MRNMNN80L57H931U, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Boccia, con l'ausilio dell'OCC avv. Valeria Manzo;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in San Giuseppe Vesuviano (NA);

rilevato che Miranda Marianna non è qualificabile come consumatore, svolgendo Ella attività di impresa, di talchè correttamente al progetto di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state applicate le disposizioni sul concordato minore di cui alla sezione III del capo II;

ritenuta l'ammissibilità della proposta di concordato minore, essendo la stessa chiaramente funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale ed imprenditoriale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 1, CCI;

rilevato, altresì, che l'odierna ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 492.579,20 dispone di un patrimonio prontamente liquidabile del valore complessivo di € 40.500,00 (dato dal valore dei beni strumentali dell'impresa individuale individuati nei macchinari da ricamo i quali, seppur funzionanti e funzionali per l'attività lavorativa svolta dall'imprenditrice, risultano obsoleti e tecnologicamente superati, come risulta da stima tecnico-economica depositata in atti);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“La sovraindebitata, dal maggio 2002, ha iniziato a svolgere l'attività di fabbricazione di ricami sotto forma di Ditta individuale. In quegli anni il mercato era florido e la produzione e relativa vendita della merce assicuravano un soddisfacente ritorno economico. Con la crisi economica che ha colpito il nostro Paese dal 2008 al 2015, si è assistito ad un vacillamento dell'andamento degli affari del ricamificio che è sfociato nell'attuale situazione di sovraindebitamento in cui versa la piccola imprenditrice. La crisi strutturale del settore e la contrazione dell'attività lavorativa hanno, infatti, comportato la necessità, da parte della Sig.ra Miranda, di ridurre il numero dei propri dipendenti da quindici agli attuali tre, con conseguente ulteriore flessione della produzione e delle vendite. Nonostante il perdurante squilibrio di cui supra e gli sforzi dell'imprenditrice volti ad assicurare, con regolarità, il pagamento tanto dello stipendio dei propri dipendenti, quanto dei fornitori quanto ancora di un mutuo ipotecario (estinto), la stessa non è riuscita ad onorare le obbligazioni aventi natura previdenziale. Nell'anno 2017 l'imprenditrice presentava alla società Equitalia Servizi di Riscossione Spa apposita richiesta di definizione agevolata (cd. “Rottamazione cartelle”), con esito positivo; il piano imposto dall'ente di riscossione prevedeva, tuttavia, senza tenere in considerazione alcuna la situazione di difficoltà della stessa, il pagamento del debito rateizzato in sole cinque soluzioni a breve scadenza tra loro, come tali insostenibili. A ciò si aggiunga, da ultimo, come la crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 e la normativa emergenziale abbiano mutato, in chiave esponenziale, non solo l'operatività nelle imprese ma anche le relazioni tra le stesse e con i loro clienti, comportando, nel caso in esame, un ulteriore aumento della situazione debitoria della sovraindebitata”*;



rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte possono così schematizzarsi: --- crisi strutturale del settore e contrazione dell'attività lavorativa (cui è conseguita una rilevante flessione della produzione e delle vendite); --- crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 (cui è conseguita l'operatività nelle imprese e le relazioni tra le stesse e con i propri clienti)”*;

rilevato che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 102.170,81 derivante dal reddito dell'attività di impresa della ricorrente detratto quanto necessario al sostentamento mensile, garantito dallo stipendio mensile della madre della ricorrente, Maria Ammendola, la quale con il proprio reddito da lavoro dipendente (stipendio mensile netto di euro 1.542,43) aiuterà la figlia a sostenere il regolare pagamento delle rate, manifestando la propria disponibilità, altresì, una volta raggiunta l'età pensionabile, a destinare il 40% del T.F.R. al pagamento immediato di alcune rate mensili;
- Corresponsione dell'intero importo di € 102.170,81 in nn. 110 rate mensili (le prime dodici dell'importo di € 1.200,17, le successive 98 dell'importo di € 895,50);
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento:
 1. Prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito;
 2. Tutti gli altri creditori: 20% del credito di ciascun creditore;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di Miranda Marianna;

DISPONE



la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di



cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle imprese a cura dell'OCC.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore della ricorrente ed all'OCC avv. Valeria Manzo.

Nola, 03.04.2023

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano



AVV. VALERIA MANZO

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

Accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento n. 2/2022

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
AI SENSI DELL'ART. 76, COMMI 2° E 3°,
DEL CCII

in ordine alla proposta di concordato minore in continuità formulata dalla Sig.ra Marianna Miranda

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Avv. Valeria Manzo

VIA A. PITLLOO, 7 80128 NAPOLI
TEL./FAX. 0815784963
MANZOVALERIA@GMAIL.COM - VALERIA.MANZO@PEC.IT

INDICE

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI
2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
3. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA, NONCHÉ SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
5. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA
6. PERCENTUALE, MODALITÀ E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
7. INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI, OVE PREVISTE DALLA PROPOSTA
8. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI
9. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ



1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

La sottoscritta Avv. Valeria Manzo quale Gestore della crisi da sovraindebitamento tale nominato con provvedimento del 4 marzo 2022 dall'OCC dell'ODCEC di Nola, nella persona del proprio Referente Dott.ssa Paola Pirozzi, premette che l'istante Sig.ra Mi-

randa Marianna in qualità di titolare della ditta individuale “Ricamificio di Miranda Marianna”:

- non è soggetta o assoggettabile alle procedure concorsuali;
- è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla Procedura di concordato minore;
- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuna forma di esdebitazione;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- si trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, primo comma, lett. C) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie:
- che intende proseguire l'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 74, primo comma, del CCII.

Ciò esposto ci si appresta a relazionare in ordine a quanto prescritto dalla vigente normativa precisando che quanto in seguito è stato redatto sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di concordato minore (cui si rimanda integralmente);
- 2) delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione tenutasi in data 22 marzo 2022;
- 3) della documentazione messa a disposizione dall'imprenditrice.

La sovraindebitata, dal maggio 2002, ha iniziato a svolgere l'attività di fabbricazione di ricami sotto forma di Ditta individuale.

In quegli anni il mercato era florido e la produzione e relativa vendita della merce assicuravano un soddisfacente ritorno economico.

Con la crisi economica che ha colpito il nostro Paese dal 2008 al 2015, si è assistito ad un vacillamento dell'andamento degli affari del ricamificio che è sfociato nell'attuale situazione di sovraindebitamento in cui versa la piccola imprenditrice.

La crisi strutturale del settore e la contrazione dell'attività lavorativa hanno, infatti, comportato la necessità, da parte della Sig.ra Miranda, di ridurre il numero dei propri dipendenti da quindici agli attuali tre, con conseguente ulteriore flessione della produzione e

delle vendite.

Nonostante il perdurante squilibrio di cui *supra* e gli sforzi dell'imprenditrice volti ad assicurare, con regolarità, il pagamento tanto dello stipendio dei propri dipendenti, quanto dei fornitori quanto ancora di un mutuo ipotecario (estinto), la stessa non è riuscita ad onorare le obbligazioni aventi natura previdenziale.

Nell'anno 2017 l'imprenditrice presentava alla società Equitalia Servizi di Riscossione Spa apposita richiesta di definizione agevolata (cd. "Rottamazione cartelle"), con esito positivo; il piano imposto dall'ente di riscossione prevedeva, tuttavia, senza tenere in considerazione alcuna la situazione di difficoltà della stessa, il pagamento del debito rateizzato in sole cinque soluzioni a breve scadenza tra loro, come tali insostenibili.

A ciò si aggiunga, da ultimo, come la crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 e la normativa emergenziale abbiano mutato, in chiave esponenziale, non solo l'operatività nelle imprese ma anche le relazioni tra le stesse e con i loro clienti, comportando, nel caso in esame, un ulteriore aumento della situazione debitoria della sovraindebitata.

L'entità dei debiti contratti, così come supportata dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di concordato minore (cui si rinvia *in toto*), ammonta a complessivi **euro 492.579,20** (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) in dettaglio specificati nella tabella che segue:

CREDITORE	IMPORTO
Comune di San Giuseppe Vesuviano	€ 3.135,66
INAIL - Sede di Nola	€ 7.036,27
INPS - Sede di Nola	€ 194.959,66
AdER - Dir. Prov. II Napoli – Uff. territoriale di Nola	€ 287.447,61

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come l'imprenditrice abbia sempre mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori (si

pensi alla circostanza che il mutuo ipotecario acceso nell'anno 2009 è stato estinto integralmente nell'anno 2014).

La sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata, dunque, causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile interamente circoscritto alla sfera lavorativa ed alla crisi che ha investito il settore di attività.

Alla luce di quanto innanzi esposto e stante la difficoltà rappresentata dal far fronte ai propri bisogni la ricorrente, in presenza di un chiaro sovraindebitamento depositava, a mezzo del proprio advisor, apposita istanza presso l'OCC dell'ODCEC di Nola affinché venisse nominato un Gestore della crisi.

2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Come precisato nel paragrafo che precede le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte possono così schematizzarsi:

- crisi strutturale del settore e contrazione dell'attività lavorativa (cui è conseguita una rilevante flessione della produzione e delle vendite);
- crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 (cui è conseguita l'operatività nelle imprese e le relazioni tra le stesse e con i propri clienti).

3. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come dichiarato tanto in sede di audizione quanto nella proposta di concordato minore, non sussistono atti dalla sovraindebitata personalmente compiuti in frode ai creditori e da essi impugnati.

4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA, NONCHÉ SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento comprendeva una

bozza di proposta di concordato minore ed era corredata da una prima documentazione a corredo.

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria della Sig.ra Miranda, ha richiesto l'esibizione di ulteriori documenti come anche richiesto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che vengono qui depositati, in uno con la proposta di concordato minore e la presente relazione:

--- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (si rinvia a quanto allegato alla proposta di concordato minore):

--- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (si rinvia alla tabella presente nella proposta di concordato minore);

--- l'elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia (si rinvia a quanto inserito nella proposta di concordato minore).

In merito all'**alternativa liquidatoria** si attenziona come la Sig.ra Miranda non possieda alcune bene immobile, mobile registrato, titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi, depositi bancari o postali attivi, né vanta crediti da riscuotere verso privati, Enti ovvero società.

Diversamente a dirsi relativamente ai beni strumentali della ditta individuale individuati nei macchinari da ricamo i quali, seppur funzionanti e funzionali per l'attività lavorativa svolta dall'imprenditrice, risultano obsoleti e tecnologicamente superati.

In ordine al loro valore si attenziona come da apposita stima tecnico-economica redatta nel mese di maggio del c.a. dalla società INTEX S.r.l. (agli atti) lo stesso sia pari ad euro 40.500,00.

Tenuto conto come da tale importo andrebbero dedotte le spese della procedura di liquidazione del patrimonio, nonché il compenso del liquidatore *ad hoc* nominato, si deduce la non convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al concordato minore proposto risultando l'importo proposto, pari ad euro 98.515,84, maggiormente vantaggioso per il ceto creditorio.

5. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Per quanto attiene i costi della Procedura *de qua* si attenziona come:

--- il compenso spettante all'Organismo, calcolato secondo i valori minimi ed al netto della riduzione del 40% operata ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del D.M. n. 202/2014 (come da contratto sottoscritto con l'OCC dell'ODCEC di Nola) è pari ad euro 7.309,95;

--- il compenso spettante all'Advisor (già corrisposto) è pari ad euro 2.500,00.

Allo stato, tenuto conto della non convenienza dell'alternativa liquidatoria come indicato nel paragrafo che precede, non si prevedono ulteriori costi.

6. PERCENTUALE, MODALITÀ E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

La Sig.ra Marianna Miranda ha deciso di sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato minore al fine di ripianare i debiti contratti, **garantito** dalla di lei madre, Sig.ra [REDACTED], c.f. [REDACTED], la quale con il proprio stipendio mensile netto di euro 1.542,43 (come da busta paga allegata alla proposta di concordato minore cui si rinvia), aiuterà la figlia a sostenere il regolare pagamento delle rate.

La Sig.ra [REDACTED] con la sottoscrizione della proposta manifesta, inoltre, la propria disponibilità, una volta raggiunta l'età pensionabile, a destinare il 40% del T.F.R. al pagamento immediato di alcune rate mensili.

La proposta indirizzata ai soli creditori c.d. "*istituzionali*", propone il pagamento dei creditori in 120 rate con i flussi di cassa futuri prodotti dalla propria attività di lavoratrice autonoma.

Ben può ipotizzarsi, infatti, una previsione in miglioramento della tenuta dell'attività rispetto agli esercizi precedenti con produzione di utili sufficienti alla remunerazione dei creditori, anche in ragione del miglioramento della situazione pandemica da COVID-19.

Nello specifico, si prevede il pagamento in complessive 110 rate:

--- integrale dell'OCC nella misura del 50% nelle prime 12 rate e nella restante parte a chiusura della procedura;

--- parziale nella misura del 20% dei restanti creditori.

In dettaglio, tali gli importi e le scadenze:

Creditore	% di soddisfazione	Importo	Rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 3.654,97	Dalla 1° alla 12°
Comune di San Giuseppe V.no	20%	€ 627,13	Dalla 13° al saldo
INAIL - Sede di Nola	20%	€ 1.407,25	Dalla 13° al saldo
INPS - Sede di Nola	20%	€ 38.991,93	Dalla 13° al saldo
AdER - Dir. Prov. II Napoli – Uff. Territoriale di Nola	20%	€ 57.489,52	Dalla 13° al saldo
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 3.654,97	A chiusura della procedura previa istanza di liquida- zione
TOTALE		€ 102.170,81	

7. INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI, OVE PREVISTE DALLA PROPOSTA

Nella proposta non è stata prevista alcuna suddivisione dei creditori in classi con la conseguenza che nulla è da riferirsi in ordine all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle stesse.

8. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI

Ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”*.

Nello specifico deve indicarsi se il soggetto finanziatore abbia effettuato la succitata valutazione con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile del debitore.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del

nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Ciò brevemente esposto, dalla documentazione messa a disposizione dall'istante e da quanto dichiarato in sede di audizione, tra i creditori non risultano soggetti finanziatori sicché alcuna valutazione in termini di merito creditizio si rende opportuna in tal sede.

9. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Valeria Manzo, nella susposta qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,

ESAMINATA

= I =

la documentazione messa a disposizione dalla sovraindebitata, nonché quella successivamente acquisita;

= II =

le situazioni reddituali esibite dalla Sig.ra Miranda e dalla garante;

= III =

la proposta di concordato minore,

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti;

RITIENE

che il concordato minore proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile essendo la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Napoli, lì data del deposito.

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento
Avv. Valeria Manzo

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ art. 74 - comma 1 - D. Lgs. 14/2019 (CCII)

Sovraindebitata : Sig.ra Miranda Marianna

Garante : Sig.ra [REDACTED]

Professionista Inc. O.C.C. : Avv. Valeria Manzo

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(artt. 74 e seguenti D. Lgs. 14/2019 CCI)
- PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ -

La Sig.ra **Miranda Marianna**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17/07/1980 ed ivi res.te alla Via Pace n. 92 - CF = MRNMNN80L57H931U - rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Boccia (C.F. BCCFNC88S28F839M - elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via XX Settembre n.45, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC

francescoboccia@processonline.legalmail.it

DICHIARA

- di non essere soggetta o assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16/03/1942 n. 267
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura di cui all'art. 74 - comma 1 - D.Lgs. 14/2019;
- di non aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuna forma di esdebitazione;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 - comma 1 - lett. C) del CCI, modificato dal D.Lgs. 83/2022, ossia di versare in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile o certa l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi;
- di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- di non essere soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenze;
- di essere consapevole che la domanda di accesso al concordato minore non implica necessariamente che il concordato stesso venga omologato da parte dell'Intestato Tribunale;

- di presentare la presente proposta con l'ausilio dell'O.C.C. - ODCEC di Nola, iscritto al Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, e del già nominato Gestore della crisi;
- che ai sensi dell'art. 27 comma 2 - il centro dei propri interessi principali nel comune di San Giuseppe Vesuviano, ove è collocata la sede legale della propria ditta individuale (cfr. Visura agli atti);
- che intende proseguire l'attività imprenditoriale (art. 74, comma 1, D.Lgs. n.14/2019);
- che sono state previste e pattuite spese di consulenza per la gestione della crisi con l'OCC - ODCEC di Nola, calcolato e determinato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014 applicando il valore minimo e con la riduzione di cui all'art. 16, quarto comma, del predetto D.M. 202/2014 (nella misura del 40%), per un importo complessivo pari ad € 12.262,39, comprensivo di accessori, di cui già versati a titolo di acconto € 4.952,44.

PERTANTO

in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.74, I° comma, D.Lgs. 14/2019 (CCII), la Sig.ra Miranda Marianna, formula la presente:

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ

che - ai sensi dell'art. 76 - comma 1 - CCII - viene formulata, predisposta, verificata ed attestata dall'O.C.C. di Nola (O.D.C.E.C.) - nella persona dell'Avv. **Valeria Manzo**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Napoli (NA) alla Via A. Pitloo n. 7 -nominata quale professionista con i compiti attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 65 - comma 3 - CCI, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'Ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione particolareggiata contenente - ai sensi dell'art 76 - comma 2 - CCI:

- l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della della domanda e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;
- l'attestazione (facoltativa ora) sulla fattibilità del piano.

La proposta concordato minore che segue è corredata dalla documentazione richiesta **dall'art. 75 - comma 1 - CCI** ed in particolare:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione analitica del relativo credito;
- b) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- c) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- d) la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- e) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- f) l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n.445/2000, dei componenti del nucleo familiare;
- g) la documentazione relativa a stipendi, salari e altre entrate proprie e della propria famiglia, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa;
- h) la relazione particolareggiata del nominato Gestore della Crisi;
- i) altri documenti ritenuti utili.

Al fine di meglio informare i creditori e consentire quindi una migliore valutazione della situazione patrimoniale della scrivente, nell'ottica di una corretta valutazione dell'istanza, la Sig.ra Miranda Marianna, ritiene esporre di seguito gli elementi rilevanti che hanno portato alla formulazione della presente proposta.

RELAZIONE SINTETICA SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La proponente svolge attività di fabbricazione di ricami sottoforma di ditta individuale - denominata "**Ricamificio di Miranda Marianna**" - a partire dal 27/05/2002, periodo in cui il mercato era florido e la produzione e la vendita della merce assicuravano un ritorno economico soddisfacente.

L'andamento degli affari è iniziato a vacillare con l'avvento della crisi economica, che ha colpito l'intero Paese dall'anno 2008, fino a perdurare al 2015, determinando poi l'attuale situazione di sovraindebitamento. Difatti, la contrazione dell'attività lavorativa ha comportato la necessità, da parte della proponente, di ridurre gradualmente il numero dei propri dipendenti dai quindici iniziali agli attuali tre (3), comportando una flessione ulteriore della produzione e conseguentemente delle vendite.

L'odierna istante si è sempre preoccupata di assicurare con regolarità il pagamento dello stipendio ai propri dipendenti, consentendo agli stessi di poter fronteggiare al meglio le esigenze delle rispettive famiglie; il pagamento dei fornitori ed il pagamento di un mutuo ipotecario, regolarmente estinto, al fine di evitare azioni esecutive da parte della banca (BNL) e qualsivoglia attività pregiudizievole. Tuttavia tale situazione, nonostante i numerosi sforzi

posti in essere dalla proponente, ha provocato un perdurante squilibrio che non ha consentito di onorare le obbligazioni soprattutto di natura previdenziale.

A partire dall'anno 2020, la recente pandemia da Covid-19 che ha interessato tutti i settori commerciali del nostro Paese, compreso quello della Sig.ra Miranda, non ha contribuito a migliorare tale situazione, determinando - anzi - un ulteriore aumento della situazione debitoria della proponente come si evince dalla tabella sottostante.

Periodo	Ricavi	Perdite	Situazione debitoria
ANNO 2017	€ 64.187,00	€ 110.677,00	€ 363.834,35⁽¹⁾
ANNO 2021	€ 70.826,00	€ 49.473,00	€ 492.795,83⁽²⁾

(1) Tale importo si può desumere dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 18/03/2017 prot. 2017-EQUISDR-1410826 (versata in atti);

(2) Tale importo si può desumere dal cassetto fiscale e dall'estratto di ruolo del 29/03/2022 - prot. 1590866/2022.

Da quanto innanzi prospettato si evince - con chiarezza - che a fronte di ricavi piuttosto costanti conseguiti negli anni, anche laddove le perdite riescono ad essere più contenute (come nell'anno 2021), la situazione debitoria dell'attuale proponente continua ad avere una tendenza costantemente al rialzo, alimentando lo stato di crisi economica della Sig.ra Miranda e l'incapacità della stessa di poter far fronte con regolarità all'obbligazioni assunte.

Si precisa, infine, che la proponente esercita la propria attività imprenditoriale servendosi - a titolo gratuito - di un'unità immobiliare (di proprietà del di lei padre Sig. Miranda Alessio), sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via Pace n. 92 - ove è collocata la sede legale della propria ditta individuale - radicando così - ai sensi dell'**art. 27, comma 2, CCI** - la competenza per la presente procedura innanzi all'intestato Tribunale di Nola.

RESOCONTO AGGIORNATO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

Complessivamente l'ammontare dei debiti maturati dalla Sig.ra Miranda Marianna alla data del deposito della presente proposta di accordo di ristrutturazione, è pari ad € 492.579,20, come si può desumere dalla documentazione già versata telematicamente e - segnatamente - dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione su incarico dell'INPS - Sede di Nola, INAIL - Sede di Nola e dell'Amm. Finanziaria Direzione Prov. di Napoli II - Ufficio di Nola - cui vanno ad aggiungersi le competenze sorte, in funzione del presente concordato minore, con l'OCC ODCEC di Nola e con l'Avv. Francesco Boccia.

Relativamente a tali ultime spese - poste in prededuzione - si precisa che, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) CCI, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

DOCUMENTAZIONE ART. 75 CCII

- **Elenco dei creditori con indicazione della denominazione e degli importi dovuti (Allegato B);**
- **Elenco dei beni dell'impresa (Allegato C);**
- **Dichiarazione atti di disposizione (Allegato D);**
- **Dettaglio spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (Allegato E);**
- **Indicazione del domicilio digitale (PEC) dei creditori che ne sono muniti (Allegato F).**

ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Denominazione	Tipo di Credito	Importo Comprensivo interessi e sanz.	Documenti giustificativi	Cause di prelazione/grado di privilegio
INPS - Sede di Nola	Tributi previdenziali (contributi IVS, Modello DM 10)	€ 194.959,66	Cartelle di pagamento	Privilegiato
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II Napoli - Uff. Terr. Nola	Tributi erariali (IVA, IRAP, IRPEF)	€ 287.447,61	Cartelle di pagamento	Privilegiato
INAIL - Sede di Nola	INAIL (interessi + sanz.)	€ 7.036,27	Cartelle di pagamento	Privilegiato
Comune di San Giuseppe Vesuviano	Tari	€ 3.135,66	Cartelle di pagamento	Privilegiato
OCC ODCEC di Nola	Compensi di procedura	€ 7.309,95 (già detratto l'acconto di € 4.952,44)	Contratto	Prededucibile
Avv. Francesco Boccia	Compensi di procedura assistenza in giudizio	€ 2.500,00 (già corrisposto)	Conferimento incarico	Prededucibile
TOTALE		€ 499.889,15		

INDICAZIONE DOMICILIO DIGITALE DEI CREDITORI ART 75 comma 1 lett. c)

Denominazione	Domicilio digitale	Registro
INPS - Sede di Nola	filiale.coordinoamento.nola@postacert.inps.gov.it	IPA
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II Napoli - Uff. Terr. Nola	dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it	IPA
INAIL - Sede di Nola	nola@postacert.inail.it	IPA
Comune di San Giuseppe Vesuviano	protocollocomunesanigiuseppegvesuviano@postecert.it	IPA

I suddetti indirizzi PEC sono censiti nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (registro iPA), dichiarato "elenco pubblico" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

Segue tabella analitica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati ad essa
Miranda Marianna:

NUMERO CARTELLA	TRIBUTO	ENTE CREDITORE	TOTALE DEBITO
37120112000394449	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 2.659,00
37120112001009158	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 4.343,29
37120112001264811	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 7.989,51
37120112001735871	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.833,88
37120112002138001	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 6.427,18
37120112002744622	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 3.397,31
07120120012698565	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 2.700,20
07120120012698565	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 1.106,35
37120120000304181	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 2.060,63
37120120000372925	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 959,61
37120120001614067	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 4.606,01
37120120007494402	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 12.944,58
37120120010734640	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 7.289,43
37120120011969823	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.823,18
07120120157955972	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 1.173,27
07120120157955972	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 863,21
07120130040954978	IRAP + IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 2.681,54 + € 27.721,24
37120130001814206	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.451,74
07120130098746289	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 18.829,83
07120130115063143	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 7.950,18
37120130006441558	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 11.874,74
07120130147636187	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 356,50
37120130010315315	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 4.865,81

07120140004881675	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 812,73
07120140032070734	IRAP	Amministrazione Finanziaria	€ 530,98
37120140002259874	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 5.054,69
07120140102558565	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 2.566,76
07120140347297870	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 1.367,83
37120140008990549	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 4.954,41
37120140013342343	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 45.517,18
07120140440313844	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 25.036,70
37120140015844750	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 5.006,31
07120150024352121	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 37.281,38
37120150000430787	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 2.503,73
07120150083023288	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 516,92
37120150001002640	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 4.762,43
37120150007473117	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.464,91
07120150139851548	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 3.073,95
07120160060413961	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 29.088,54
07120160076461519	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 7.392,32
07120160099193143	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 29.175,16
37120170002410138	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 581,42
37120170006983415	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.288,99
07120170111168900	IRPEF	Amministrazione Finanziaria	€ 1.002,95
07120180000774542	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 25.947,07
37120180003192937	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 6.839,34
07120180046099510	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 389,13
07120180072522931	TARI	Comune S. Giuseppe Ves.no	€ 3.135,66
07120180084474239	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 24.802,63
37120180018600613	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 11.377,01
07120190015592758	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 5.478,19
37120190001285511	Modello DM 10	INPS - Sede di Nola	€ 7.684,21
37120190004789886	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.209,80
07120190093639368	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 5.205,67
07120190103602092	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 3.329,43
07120190103602100	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 231,40

07120190127500567	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 6.794,95
37120190016288835	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 2.178,08
07120200012672238	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 9.266,35
07120200071060264	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 4.088,06
07120210006613974	INAIL	INAIL - Sede di Nola	€ 549,77
07120210023493171	IRAP	Amministrazione Finanziaria	€ 315,47
07120210023493171	IVA	Amministrazione Finanziaria	€ 6.857,22
37120210002500638	Contributi IVS	INPS - Sede di Nola	€ 4.549,90
<u>37120210010683527</u>	<u>Modello DM 10</u>	INPS - Sede di Nola	€ 9.461,35
TOTALE	€ 492.579,20	inclusi interessi sanzioni	e spese notifica

Si evidenzia che l'importo innanzi indicato è stato determinato dalla somma dell'ammontare dei singoli tributi indicati nelle prefate cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito **includendo gli interessi e le sanzioni applicate, nonché le relative spese di notifica e senza considerare l'eventuale decorrenza del termine prescrizione previsto per ciascun tributo.**

Pertanto allo stato di presentazione del presente accordo, la Sig. Miranda Marianna risulta debitrice della complessiva somma di € 492.579,20 - comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica - cui va ad aggiungersi le ulteriori spese maturate in funzione della presente procedura (OCC ODCEC di Nola), per un totale complessivo di € **499.889,15**.

Segue tabella analitica dei singoli tributi dovuti, comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica:

Tributi	Totale
Contributi I.V.S.	€ 53.708,47
Modello DM 10	€ 141.251,19
IRPEF	€ 17.067,02
IVA	€ 266.852,60
TARI	€ 3.135,66
IRAP	€ 3.527,99
PREMI INAIL	€ 7.036,27
Compenso residuale OCC (spese procedura)	€ 7.309,95 (importo residuale)
Compenso Avv. Francesco Boccia	€ 2.500,00 (già saldato)
TOTALE	€ 499.889,15

ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE e/o DELL'IMPRESA

La Sig.ra Miranda Marianna è “nullatenente”, in quanto non risulta proprietaria di alcun immobile, non possiede beni mobili registrati, titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi e non vanta crediti da riscuotere verso Enti, società o privati cittadini. Ciò si evince chiaramente dalle visure prodotte agli atti.

Relativamente, invece, ai beni della ditta individuale, la proponente dichiara che gli unici beni di cui dispone sono i macchinari da ricamo necessari per l’esercizio della propria attività di ricamificio.

A tal proposito, si rileva che i predetti beni strumentali, seppur ancora funzionanti e funzionali per l’attività lavorativa della Sig.ra Miranda Marianna, risultano obsoleti (risalgono infatti agli anni 2007/2009) e tecnologicamente superati, determinando un valore complessivo - al 12/05/2022 - pari a circa € 40.500,00, come da valutazione tecnica-economica redatta dalla società INTEX S.r.l., già versata telematicamente in atti ed a cui espressamente si rimanda.

DICHIARAZIONE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La Sig. Miranda dichiara di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nei precedenti cinque anni.

Per quanto concerne la solvibilità e la diligenza nell’adempire le proprie obbligazioni, è importante far rilevare che la Sig.ra Miranda, nell’anno 2009 ha acceso un mutuo ipotecario presso la Banca BNL ed ha sempre mantenuto una regolarità nei pagamenti delle rate previste, riuscendo ad estinguere per intero lo stesso in data 10/06/2014 (cfr. documentazione in atti). Da ciò emerge che la Sig.ra Miranda, se posta nelle giuste condizioni, dimostra la piena capacità di adempire le obbligazioni assunte.

RESOCONTO AGGIORNATO SULLA ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE

ELENCO DELLE SPESE PROPRIE DEL DEBITORE E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

L’attuale situazione reddituale della proponente, ancora oggi titolare della propria ditta di ricamificio, risulta molto critica. Ciò è conseguenza dello stato di sovraindebitamento in cui versa essa Miranda Marianna, la quale concentra tutte le proprie risorse alla ripresa ed alla continuità della propria attività commerciale, riuscendo a fronteggiare i propri bisogni mensili (come ad esempio vestiti, cibo, medicine), solo grazie al sostegno economico della propria famiglia - composta complessivamente attualmente da n.3 (tre) persone (cfr. stato di famiglia aggiornato agli atti) con la quale condivide uno stile di vita “essenziale”.

Qui di seguito si elencano le spese correnti mensili - dichiarate e documentate - necessarie al sostentamento della debitrice stessa e della propria famiglia.

Spese	Mensili	Annuali
Fornitura di energia elettrica (ditta)	€ 1.208,12	€ 14.497,44
Spese utenza telefonica (ditta)	€ 58,56	€ 702,72
Stipendio x n. 2 dipendenti (ditta)	€ 2.260,58	€ 27.126,96
Materie prime (cotone, carta, colla ecc.) (ditta)	€ 200,00	€ 2.400,00
Spese fornitura di acqua (ditta)	€ 93,08	€ 1.116,96
Spese mediche (nucleo)	Esenzione per patologia	-
Alimenti, igiene e cura persona e casa (nucleo)	250,00	3.000,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione) (nucleo)	150,00	1.800,00
Spese scolastiche	Non sostenute	-
Fornitura energia elettrica (nucleo)	€ 120,00	1.440,00
Spese abbigliamento	200,00	2.400,00
TOTALE	€ 4.540,34 circa	€ 54.484,08 circa

ELENCO DELLE ENTRATE

L'odierna proponente dichiara, alla data odierna e per quanto di sua conoscenza, che il proprio reddito è unicamente quello desumibile dalle dichiarazioni già versate telematicamente in atti ed alle quali espressamente si riporta - oltre al reddito dei propri familiari conviventi, ove si rappresenta che l'unica ulteriore fonte di reddito della famiglia - oltre a quello derivante dalla attività imprenditoriale della Sig.ra Miranda - è rappresentata dal lavoro a tempo indeterminato (docente) della di lei madre ██████████ - che si propone anche come garante per il buon esito del presente concordato - e della quale sono già versati in atti i relativi documenti fiscali.

	Descrizione attività svolta	Reddito mensile
Miranda Alessio (padre)	Disoccupato	-
██████████ (madre)	Lavoro a tempo indeterminato	€ 1.757,38 (netto)

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di concordato minore in continuità prevede l'intervento di un terzo garante che, sottoscrivendo la presente proposta, sosterrà con il proprio reddito - in caso di necessità - l'attuabilità della presente proposta di accordo. Nel caso di specie, il **terzo garante**

è rappresentato dalla madre della proponente, Sig.ra [REDACTED], nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - che con il suo stipendio mensile netto di € 1.757,38 (cfr. busta paga agli atti), aiuterà la figlia Marianna a sostenere il regolare pagamento delle rate calcolate per la presente proposta.

A tal uopo, si evidenzia che l'**art. 74 - comma 3 - CCII** statuisce che il concordato minore ha un contenuto libero ma deve indicare in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche solo parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché l'eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Si evidenzia che i costi della procedura si riferiscono al compenso per la prestazione in favore del legale - già saldato dall'istante - finalizzati alla ricostruzione economico-patrimoniale della ricorrente ed all'assistenza in giudizio, nonché per quello dell'OCC-ODCEC di Nola, calcolato e determinato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014 applicando il valore minimo e con la riduzione di cui all'art. 16, quarto comma, del predetto D.M. 202/2014 (nella misura del 40%), per un importo residuale pari ad **€ 7.309,95**, comprensivo di accessori, di cui risulta già versata a titolo di acconto la somma di € 4.952,44 (di cui l'ultimo corrisposto in data 09/02/2023, come da ricevuta già allegata nel fascicolo telematico).

Il credito relativo all'importo residuale dovuto all'O.C.C. ODCEC di Nola, a titolo di spese e compensi, detratti gli acconti già versati di cui sopra, **viene proposto in prededuzione ai sensi dell'art. 6 del CCII nella misura pari al 50% del compenso preventivato** - per un importo di € 3.654,97 - che verrà quindi inglobato nella proposta di concordato e corrisposto mediante il pagamento delle prime dodici rate mensili unitamente agli altri creditori elencati. Per tutti gli altri crediti **viene proposto il pagamento nella misura del 20%**, in n.110 rate mensili consecutive, come consentito dal combinato disposto di cui all'**art. 74 - comma 3 - CCII**, a mente del quale la proposta di concordato "*può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma*" e dell'**art. 75 - comma 2 - CCII** secondo cui "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*".

Tutto ciò premesso, tenuto conto della giovane età della proponente, della sua volontà di proseguire l'attività di ricamificio, delle sue capacità economiche/reddituali, del suo modesto stile di vita, del suo stato di "nullatenente", si procede ad illustrare nel dettaglio le modalità per la risoluzione dell'attuale stato di sovraindebitamento.

Segue tabella analitica della summenzionata proposta per singoli tributi e per i relativi creditori:

Elenco Creditori	Importo dovuto	Importo proposto in 110 rate mensili
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II Napoli - Uff. Terr. Nola	€ 287.447,61	€ 57.489,52 (20%) - rata mensile € 522,63
INPS - Sede di Nola	€ 194.959,66	€ 38.991,93 (20%) - rata mensile € 354,47
Comune S. Giuseppe V.	€ 3.135,66	€ 627,13 (20 %) - rata mensile € 5,70
INAIL - Sede di Nola	€ 7.036,27	€ 1.407,25 (20%) - rata mensile € 12,79
OCC (spese procedura)	€ 7.309,95 (importo residuale)	€ 3.654,97 (50%) prededuzione prime 12 rate - rata mensile € 304,58
TOTALE	€ 499.889,15	€ 102.170,81
<u>Dettaglio singolo tributo</u>	Importo dovuto	Importo proposto (20%)
IVA	€ 266.852,60	€ 53.370,52
IRPEF	€ 17.067,02	€ 3.413,40
IRAP	€ 3.527,99	€ 705,59
Contributi IVS	€ 53.708,47	€ 10.741,69
Modello DM 10 (INPS)	€ 141.251,19	€ 28.250,24
TARI	€ 3.135,66	€ 627,13
PREMI INAIL	€ 7.036,27	€ 1.407,25
Compenso OCC	€ 7.309,95 (importo residuale)	€ 3.654,97 in prededuzione prime 12 rate
TOTALE	€ 499.889,15	€ 102.170,81

Come già specificato sopra, il credito relativo all'importo residuale dovuto all'O.C.C ODCEC di Nola, a titolo di spese e compensi, detratti gli acconti già versati dalla istante, **viene proposto in prededuzione ai sensi dell'art. 6 del CCII nella misura pari al 50% del compenso preventivato** - per un importo di € 3.654,97 - che verrà inglobato nella proposta di concordato e corrisposto mediante il pagamento delle prime dodici rate mensili unitamente e contemporaneamente agli altri creditori elencati.

Pertanto le rate mensili che la Sig.ra Miranda si impegnerà a sostenere per l'intera durata della procedura sono le seguenti:

	Rata mensile	
Dalla 1° alla 12°	€ 1.200,17	include il 50% del compenso ancora dovuto all'OCC
Dalla 13° alla 110°	€ 895,59	

Il saldo dei compensi ancora dovuti all'OCC (restante 50%), invece, sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta.

Si evidenzia che l'importo proposto ai creditori è stato determinato **senza tener conto dell'eventuale sopravvenuta prescrizione dei tributi dovuti dall'odierna proponente e senza effettuare la degradazione a chirografario dei relativi interessi e sanzioni.**

In questo modo - a decorrere dalla 13° rata mensile - il debito residuo falciato determinerebbe un impegno mensile per la sovraindebitata sostenibile in quanto pari ad € 895,59.

La Sig.ra Miranda Marianna, che sottoscrive il presente atto, si impegna, altresì, a pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti, ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della presente proposta, nelle percentuali previste nella stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili.

Relativamente alla votazione dei creditori per l'approvazione della proposta di concordato minore, una novella di rilievo è certamente quella prevista dall'art. **80 - comma 3 - CCII**, con l'introduzione del cd. **cram down erariale**, in virtù del quale viene riconosciuta la possibilità di omologazione del concordato anche in mancanza di adesione, non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

In altri termini, nel caso in cui il voto negativo dell'ente risultasse decisivo, questo può essere superato dal Giudice, che avrà la facoltà di omologare ugualmente il concordato, qualora riconosca una maggior convenienza per l'Amministrazione rispetto alla soluzione liquidatoria.

GARANZIE DELLA PROPOSTA - CESSIONE DEI CREDITI FUTURI

La presente proposta di concordato minore, formulata con l'ausilio dell'OCC ODCEC di Nola, prevede l'intervento di un terzo garante che si impegnerà, a sostenere con il proprio reddito da lavoro a tempo indeterminato - in caso di necessità - l'attuabilità del presente concordato. Nel caso di specie, il **terzo garante** è rappresentato dalla madre della proponente, Sig.ra [REDACTED] - nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - insegnante con contratto a tempo indeterminato - la quale con il suo stipendio mensile di € 1.761,51, al netto delle ritenute fiscali (cfr. busta paga agli atti), aiuterà la figlia Marianna nel regolare pagamento delle rate calcolate per la presente proposta.

Inoltre, considerato che il concordato minore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri, la Sig.ra [REDACTED] - nella spiegata qualità - con la sottoscrizione della presente proposta manifesta - sin da ora - la propria disponibilità, una volta raggiunta l'età

pensionabile, nel destinare il 40% del proprio T.F.R. al pagamento immediato di alcune rate mensili oggetto della presente proposta.

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

In merito alla convenienza del presente concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, occorre fare riferimento alla valutazione dell'attivo liquidabile in capo alla debitrice, tenendo comunque presente che, nel caso di specie, gli unici bene sottoponibili a liquidazione sono i macchinari da ricamo che la proponente utilizza per l'esercizio della propria attività di ricamificio.

A tal uopo, si evidenzia che i predetti beni strumentali, seppur ancora funzionanti e funzionali per l'attività lavorativa della Sig.ra Miranda Marianna, risultano obsoleti (anno 2007/2009) e tecnologicamente superati, determinando un valore complessivo - al 12/05/2022 - pari a circa **€ 40.500,00**, come da valutazione tecnica-economica redatta dalla società INTEX S.r.l. e versata in atti.

Da tale importo andrebbero poi dedotte le spese relative alla procedura esecutiva o della procedura di liquidazione del patrimonio, nonché il compenso del liquidatore o del custode. Pertanto, si evidenzia come l'importo proposto ai creditori - pari ad **€ 98.515,84** - risulti più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio (soddisfazione peggiorativa dei creditori).

MISURE PROTETTIVE IN FAVORE DEL DEBITORE

Con la proposta di cui innanzi, la Sig. Miranda Marianna richiede l'applicazione delle cd. "misure protettive", da intendersi tutte quelle misure richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase iniziale della procedura, il buon esito delle iniziative assunte per la risoluzione della crisi o dell'insolvenza.

In particolare, la proponente chiede - **ai sensi dell'art. 78 comma 2 - lett. d)**, all'Ill.mo Tribunale adito, con il decreto di apertura della procedura in questione, disponga che - fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo - non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto suesposto, la proponente, così come rapp.ta, difesa e dom.ta,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Nola, affinché, svolte le finalità di rito, Voglia:

- a)** ammettere la proponente Miranda Marianna alla procedura di **concordato minore ex art. 74 - comma 1 - CCII**,
- b)** dichiarare, con decreto non soggetto a reclamo, l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 78 - comma 1 - CCII, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori coinvolti della presente proposta e del decreto, stabilendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto medesimo in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;
- c)** disporre - ai sensi dell'art. 78 comma 2 - CCII, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non potranno essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori nei confronti della odierna proponente, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, sotto pena di nullità;
- d)** dichiarare, altresì, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o moratori;
- e)** assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che - in mancanza - vige la regola del silenzio-assenso;
- f)** di prevedere, infine, nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma riterrà opportuno adottare.

In via istruttoria, ci si riporta alla documentazione richiesta dall'art. 75 CCII e già allegata nel fascicolo telematico R.G. 2/2022 e con riserva di apportare modifiche e/ integrazioni alla proposta di concordato minore, entro il termine che l'adito Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

San Giuseppe Vesuviano (NA), lì 11/03/2023

Avv. Francesco Boccia